

STATUTO

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI E ATTIVITA'

Art. 1 - Costituzione

E' costituita, per volontà di Don Ulisse Frascali, in memoria dei genitori Celso ed Anna Frascali, la Fondazione denominata "Nuovo Villaggio del Fanciullo", per realizzare e favorire progetti e servizi riguardanti persone in stato di bisogno attuati anche con convenzioni sia con privati sia con enti pubblici.

La Fondazione si propone di cooperare nel contesto delle iniziative pubbliche e private, che operano con analoghe finalità, stabilendo opportune forme di collegamento, di partecipazione, di cooperazione e privilegiando il rapporto con gli enti non commerciali, con particolare attenzione al volontariato di cui intende valorizzare l'opera.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "Nuovo Villaggio del Fanciullo ETS".

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Ravenna, Via 56 Martiri n. 79. Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede nell'ambito della stessa città ed anche in altre città della Regione Emilia Romagna.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, potrà aprire proprie sedi secondarie presso altre città del territorio nazionale.

Il mutamento della sede dell'ente all'interno del medesimo Comune non comporta variazioni nello statuto ed il nuovo indirizzo andrà pubblicizzato nelle forme di legge.

Art. 3 - Scopo

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione si propone di provvedere, all'assistenza di persone svantaggiate di qualunque età, sesso e condizione, necessitanti di cure e di ospitalità temporanea anche per accompagnatori e familiari mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, c. 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. a);
- interventi e prestazioni sanitarie, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. b);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al dPCM 14 febbraio 2001, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-

Allegato "C"
al n. 31758
di raccolta

Registrato a
Forlì in data
13/02/2025
n. 989

si della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. d);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. l);

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. r);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. u).

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, la cui individuazione spetta al Consiglio di Amministrazione, purché secondarie e strumentali a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla legge.

Art. 4 - Attività

La Fondazione, in considerazione degli scopi che si propone, intende raggiungere le proprie finalità mediante la realizzazione e/o gestione di strutture strettamente integrate nella rete dei servizi socio-sanitari esistenti nel territorio e dedicati in particolare alla assistenza alle fasce deboli della popolazione.

L'attività svolta dalla fondazione è finalizzata a dare assistenza, educare, istruire e fare beneficenza a minorati, tossicodipendenti, immigrati, emarginati in genere, nel rispetto e nella promozione dei diritti dell'uomo, nel rispetto di iniziative tendenti a forme di aggregazione e lungimiranti politiche sociali, senza alcuna finalità di lucro e attraverso intense attività formative, basate su precise idee programmatiche.

L'attività della Fondazione sarà impostata in un'ottica pedagogica finalizzata alla responsabilizzazione, al recupero ed all'inserimento sociale degli emarginati, e più precisamente accogliendoli nelle proprie strutture abitative, impartendo loro istruzione, tecnica o pratica, curando il loro recupero fisico, morale e mentale, praticando terapie di gruppo ove opportune, promuovendo il loro sviluppo culturale ed il loro accrescimento intellettuale, curando il loro inserimento nella vita sociale e di relazione, anche mediante organizzazione di vita sociale e di relazione, anche mediante organizzazione di corsi, conferenze, incontri, dibattiti e confronti, il tutto affrontando le relative spese mediante il reddito

di beni di proprietà e di contributi di privati, dello stato, della regione, ed altri enti, stipulando al riguardo le opportune convenzioni; in tale ottica la fondazione può proporsi in osservanza alla prescritta legislazione e alle rispettive regole statutarie, ai comuni e alle province del territorio nazionale per addivenire a società miste senza scopo di lucro che diffondano, anche attraverso strumentazioni pratiche, politiche sociali, improntate sull'economia no-profit e sulla autogestione, privilegiando l'essenza della ragion d'essere, il senso dell'appartenenza e, nel contempo, della realizzazione individuale, in una sana e perfetta esternazione dell'art. 3, comma 2 della Costituzione, e che comunque non abbiano finalità di lucro. Tale prerogativa rispetta il più generale e tassativo obbligo (di ordine deontologico e pratico) che la fondazione non ha rapporti di dipendenza e/o collegamento funzionale con entità speculative, vale a dire con finalità di lucro, pubbliche o private, sia italiane sia straniere.

A tale fine la Fondazione nell'ambito delle anzidette sue attività può promuovere anche la costituzione di imprese socio-mutualistiche, associazioni e consorzi, stabilendo con essi collegamenti organici per il miglior perseguimento delle proprie finalità.

Per i fini istituzionali la fondazione si avvale di personale qualificato alle buone pratiche di autoaiuto, di cooperazione allo sviluppo attraverso la migliore forma di informazione ed educazione.

L'attività svolta dalla Fondazione è inoltre finalizzata a:

- creare/gestire centri di accoglienza con intenti riabilitativi finalizzati al recupero sociale;
- creare/gestire centri di formazione degli operatori socio-sanitari dedicati al bisogno delle persone deboli e svantaggiate;
- creare/gestire centri di studi e di ricerca per problemi assistenziali delle persone deboli e svantaggiate;
- formare Infermieri; Terapisti della riabilitazione; Assistenti Sociali; Operatori non sanitari e Volontari in genere;
- organizzare eventi formativi aperti anche a Psicologi;
- sensibilizzare ed educare la popolazione del bacino territoriale di appartenenza delle strutture assistenziali precedentemente definite.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 5 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- 1) Il Comitato Generale;
- 2) il Presidente della Fondazione;
- 3) Il Consiglio di Amministrazione;
- 4) L'Organo di controllo.

Art. 6 - Il Comitato Generale

Il Comitato Generale è organo costituito dai rappresentanti degli organismi che, nel territorio, si sono formati al fine della cura degli interessi identificati dagli scopi per i quali è stata costituita la fondazione.

Il Comitato Generale ha funzioni di indirizzo strategico e di controllo per la gestione della Fondazione.

Fanno parte del Comitato Generale Organismi privati del mondo economico, sociale, imprenditoriale, artigianale e del commercio, delle Fondazioni bancarie e di quegli altri Organismi o Associazioni particolarmente rappresentativi della realtà locale, atti a rappresentare le esigenze e la tutela delle categorie disagiate identificate dagli originari interessi della Fondazione, che aderiscano volontariamente e a tempo indeterminato.

Ciascuno degli organismi di cui trattasi partecipa effettivamente al Comitato Generale attraverso il rappresentante da loro indicato. Il numero dei componenti è pari al numero degli organismi che, avendo volontariamente fatto pervenire la loro adesione, siano stati accettati ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Gli organismi che volontariamente hanno aderito al Comitato Generale possono esercitare la eventuale facoltà di recesso in ogni tempo, ma si impegnano ad accettare che essa avrà effetto, verso la Fondazione, al termine di ciascun periodo triennale corrispondente al mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Generale approva gli atti, di seguito tassativamente elencati, essenziali alla vita dell'Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi:

- elegge, secondo l'apposito regolamento interno, i membri del Consiglio di Amministrazione;
- approva gli indirizzi strategici per la vita della Fondazione, il bilancio di previsione, i piani di investimento e il bilancio consuntivo adottati dal Consiglio di Amministrazione, nonché l'eventuale bilancio sociale;
- approva le modifiche Statutarie, le fusioni con Fondazioni aventi analoghi interessi e scopi statutari, l'incorporazione in Fondazioni aventi analoghi interessi e scopi statutari e l'estinzione della Fondazione proposte dal Consiglio di Amministrazione e quelle ritenute comunque necessarie;
- nomina l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti.

I componenti del Comitato Generale, pena la loro decadenza, non possono essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Validità delle adunanze del Comitato Generale

Le riunioni del Comitato Generale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del membro che partecipa e vota.

Per la validità delle adunanze del Comitato Generale occorre

la presenza effettiva della metà dei membri in carica. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti e a voto palese.

Le proposte di modifiche dello statuto, sono adottate con la maggioranza dei 3/5 (tre quinti) dei componenti; le fusioni e l'estinzione della Fondazione sono adottate con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei componenti.

Art. 8 - Convocazione del Comitato Generale

Il Comitato Generale è convocato dal Presidente della Fondazione con lettera da recapitare agli interessati almeno sette giorni prima dell'adunanza o con messaggio di posta elettronica, anche certificata, o fax all'indirizzo comunicato dai componenti del Comitato stesso, contenente gli argomenti all'ordine del giorno ed in caso di urgenza con preavviso telegrafico di due giorni.

Il Comitato Generale è validamente costituito, anche se non convocato con le modalità sopra indicate, con la presenza della totalità dei suoi componenti in carica.

Il Comitato Generale si raduna di norma presso la Sede o altrove, se è necessario, ma sempre in Italia.

Il Comitato Generale si riunisce tutte le volte che si rende necessario e, comunque, entro il mese di aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della definizione e della verifica delle linee strategiche della Fondazione, nonché dell'eventuale bilancio sociale. E' inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione, o su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri, o dell'Organo di Controllo.

Alle riunioni partecipano i componenti dell'Organo di Controllo e quelli del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di componenti variabile da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) eletti dal Comitato Generale. Il Comitato Generale stabilisce il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione prima della sua naturale scadenza, definendo contemporaneamente il numero dei candidati di ciascuna delle liste e le relative modalità.

Il regolamento stabilisce le modalità dell'elezione che avviene a maggioranza semplice.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) esercizi consecutivi e può essere riconfermato.

Ove, in vigenza di mandato, vengano meno uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli stessi saranno sostituiti dai nuovi membri cooptati a cura del Consiglio di Amministrazione su indicazione della Categoria economico sociale cui appartenevano i componenti cessati. I membri così cooptati restano in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio di

Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione nominato dal Consiglio stesso, nella prima seduta dopo la sua elezione, con maggioranza qualificata dei 4/5 (quattro quinti) dei componenti. Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio con le stesse maggioranze, svolge pro tempore le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Il Presidente nomina un Segretario cui compete la redazione dei verbali delle riunioni. Il Segretario può essere scelto anche tra persone non appartenenti al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le competenze necessarie per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con esclusione di quelle espressamente riservate dal presente statuto, in via esclusiva, al Comitato generale. In particolare:

- nomina il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;
- nomina il Direttore Generale della Fondazione definendone le mansioni ed il compenso;
- definisce la struttura organizzativa e l'assunzione e dimissioni del personale. A tale scopo provvede a definire, con apposite norme regolamentari, l'ordinamento, la gestione e la contabilità delle strutture e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei Responsabili delle strutture e dei servizi stessi. Il Consiglio provvederà a sottoporre tali norme regolamentari e le loro eventuali modifiche alla ratifica del Comitato Generale;
- adotta il rapporto annuale programmatico e di attività, nonché i bilanci consuntivi e di previsione e li sottopone per l'approvazione al Comitato Generale;
- adotta le proposte di modifiche dello Statuto, le proposte di fusione e quelle di estinzione della Fondazione e li sottopone per l'approvazione al Comitato Generale;
- adotta i regolamenti interni e di organizzazione, nonché altri eventuali regolamenti necessari per il corretto funzionamento della Fondazione su pro-posta dal Direttore Generale;
- approva i progetti ed i piani attuativi per la gestione della Fondazione presentati dal Direttore Generale, ne avvia l'attuazione eventualmente anche delegandola a specifici "gruppi operativi" che all'uopo può costituire fissando i limiti e le modalità di esercizio dell'attività e gli eventuali compensi e rimborso spese. Il consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di monitorare l'adequatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, garantendo la sostenibilità economico-finanziaria e adottando tempestivamente

misure correttive in caso di cri, come previsto dall'art. 2086 del C.C. si rinvia a quanto ulteriormente previsto nell'art. 13.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcune delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, fissando i limiti e le modalità di esercizio della delega e gli eventuali rimborsi spese.

Il Consiglio di Amministrazione può anche delegare, con apposite procure, al Direttore Generale alcune delle proprie attribuzioni in materie attinenti alla sua funzione quali, nello specifico: costituzione di raggruppamento o consorzi ai fini della promozione e partecipazione a gare di appalto per servizi sociali, sviluppo e promozione del personale.

Il Consiglio provvede a fissarne i limiti e le modalità di esercizio della procura e gli eventuali rimborsi spese.

Art. 10 - Validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva dei 3/5 (tre quinti) dei membri che lo compongono. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti e a voto palese.

Le proposte di modifiche dello statuto, le fusioni e l'estinzione della Fondazione sono adottate con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei componenti.

Art. 11 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione con lettera da recapitare agli interessati almeno sette giorni prima dell'adunanza o con messaggio di posta elettronica all'indirizzo comunicato dai componenti del Consiglio stesso, contenente gli argomenti all'ordine del giorno ed in caso di urgenza con preavviso telegrafico di due giorni.

Il Consiglio è validamente costituito, anche se non convocato con le modalità sopra indicate, con la presenza della totalità dei Consiglieri.

Il Consiglio si raduna di norma presso la Sede o altrove, se è necessario, ma sempre in Italia.

Il Consiglio si riunisce di norma in seduta ordinaria tutte le volte che si rende necessario per la gestione della Fondazione e comunque, almeno una volta l'anno, in occasione dell'adozione del bilancio preventivo e consuntivo e della verifica delle linee guida e delle strategie della Fondazione, nonché dell'adozione del bilancio sociale, se obbligatorio per legge o, comunque, se redatto volontariamente. E' inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione, o su richiesta scritta della maggioranza dei membri del Consiglio di Ammini-

strazione, o dell'Organo di Controllo.

Alle riunioni partecipano i componenti dell'Organo di Controllo.

Art. 12 - Il Presidente della Fondazione

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, e dispone di tutti i poteri di rappresentanza per gli atti - siano essi di ordinaria che di straordinaria amministrazione - deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, inoltre:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione che presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- b) cura l'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Generale;
- c) convoca, redigendo l'ordine del giorno, e presiede, senza diritto di voto, il Comitato Generale;
- d) cura i rapporti con le Autorità Tutorie e le pubbliche relazioni;
- e) adotta, in caso di motivata urgenza, ogni provvedimento di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuto necessario od opportuno sottoponendolo nel più breve tempo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente surroga il Presidente in caso di assenza o impedimento. La firma del Vicepresidente attesta automaticamente l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Art. 13 - Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato dal Comitato Generale.

Può essere costituito in forma monocratica oppure è composto da tre componenti effettivi e due supplenti. Viene nominato per un triennio e il mandato scade in coincidenza con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, Codice Civile.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8/6/01, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

In caso di rilevazione di squilibri patrimoniali, economico-finanziari o di crisi di liquidità, il Consiglio di Amministrazione, su segnalazione dell'organo di Controllo o su propria iniziativa, deve adottare tempestivamente le misure necessarie per il ripristino dell'equilibrio, informando il Comitato Generale. All'Organo di Controllo, se costituito da revisori legali iscritto nell'apposito registro, può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Art. 14 - Revisore legale dei conti

Qualora all'Organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, la Fondazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 - Il Direttore Generale

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne definisce le mansioni, le deleghe, le responsabilità e ne determinerà il compenso; ha la responsabilità della gestione corrente dell'Ente.

Nell'espletamento dell'incarico il Direttore Generale svolgerà, fra l'altro, i seguenti compiti:

- a) firma gli atti interni e quanto altro occorra per l'esplorazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- b) coordina le attività degli organi tecnici-operativi della Fondazione e sorveglia il buon andamento amministrativo della stessa;
- c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) qualora il Consiglio di Amministrazione gli attribuisca con apposita procura deleghe od incarichi specifici, provvede allo svolgimento dei compiti a lui delegati, nei tempi e con le modalità previste.

Art. 16 - Compensi per i componenti degli organi della Fondazione

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso per l'attività svolta all'interno della Fondazione, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Ai componenti delle Commissioni e dei Comitati, di norma, non spetta alcun compenso per l'attività svolta, salvo quanto espressamente stabilito con il provvedimento costitutivo e l'eventuale rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Con specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere attribuite remunerazioni a componenti ai quali vengono affidati incarichi particolari, e comunque entro i limiti di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 8. C. 3.

AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

Art. 17 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione originario, come donato dal fondatore don Ulisse Frascali;
- dai beni immobili e mobili e da valori per lasciti, donazioni o acquisti, che vengono acquisiti in proprietà dalla Fondazione, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalle risultanze economiche attive della gestione che l'Organo Amministrativo delibera di destinare ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.

Art. 18 - Entrate ed esercizio finanziario

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi tramite:

- le rendite del patrimonio inizialmente donato dal Fondatore;
- ogni altro provento non espressamente destinato ad incremento del patrimonio, sovvenzioni e contributi da parte di persone ed enti pubblici e privati, compreso attività svolte in convezione;
- donazioni effettuate da privati o enti, nonché lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali accessorie a quelle istituzionali;
- risultanze economiche attive della gestione che l'Organo Amministrativo non abbia destinato ad incremento del patrimonio.

Le entrate della Fondazione devono essere interamente impiegate per lo svolgimento delle attività di interesse generale della Fondazione, nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale della Fondazione. E' vietata la distribuzione, ai componenti degli organi ed ai dipendenti della Fondazione, in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il preventivo per quello successivo devono essere adottati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dal Comitato Generale entro il 30 aprile di ogni an-

no.

Articolo 19 - Libri della Fondazione

La Fondazione ha il compito di tenere:

- il libro delle adunanze e delibere del Comitato Generale;
- il libro delle adunanze e delibere del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delibere dell'Organo di Controllo;
- ogni altro libro prescritto dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Estinzione o trasformazione della Fondazione

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi degli artt. 27 e 28 C.C. nel caso in cui gli scopi per i quali è stata costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente. In tali casi il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza qualificata dei 4/5 (quattro quinti) dei membri, adotta il provvedimento da sottoporre all'approvazione del Comitato Generale sulla estinzione o la trasformazione della Fondazione.

Il Consiglio, inoltre, delibera la nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altri ETS sentito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni e le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti, in quanto compatibili.

Firmato: Giuseppe Paolo Belletti

Firmato: Marco Maltoni Notaio

